

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14032 Anno 2026
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 13/05/2026

Oggetto

Regolamento necessario di
competenza (art. 42 c.p.c.)

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 22116/2025
R.G. proposto avverso la sentenza n. 1837 del 2025 da:

Hipoges S.p.a. (già Axis S.p.a.), quale mandataria con
rappresentanza di Brenta Spv S.r.l., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Andrea Frangipane, Andrea Ferrandi e Antonello Calabria,
domiciliata digitalmente *ex lege*;

— *ricorrente* —

contro

Ugolini Alessio e Ugolini Vittorio, rappresentati e difesi dall'Avv.
Lorenzo Fratantoni, domiciliati digitalmente *ex lege*;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026 dal Consigliere Emilio Iannello;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Michele Cisterna che chiede che la Corte di cassazione affermi la competenza del Tribunale di Velletri quanto alla posizione di Ugolini Alessio.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 62/2024, su ricorso di Axis S.p.a., quale procuratrice speciale di Brenta SPV S.r.l., il Tribunale di Velletri ingiunse a S.E.P., Società Ecologica Pontina s.r.l. in liquidazione, nonché ad Alessio Ugolini e Vittorio Ugolini, quali fideiussori, il pagamento dell'importo di euro 1.256.207,10, oltre accessori, in forza di tre contratti di mutuo stipulati, nel 2016, con la BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo e delle correlate fideiussioni *omnibus* rilasciate dai predetti Ugolini.

I soli Ugolini proposero opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo, tra l'altro e per quanto interessa, *«in via preliminare»* dichiararsi *«l'incompetenza del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Roma (foro del consumatore)»* e, *«nel merito»*, *«previa declaratoria della nullità della clausola delle fideiussioni nella parte in cui viene esclusa l'applicazione dell'art. 1957 c.c., accertare il decorso del termine di decadenza disposto da tale norma e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto»*.

2. Con sentenza n. 1837/2025 il Tribunale di Velletri ha così testualmente statuito:

«dichiara, ex art. 3 e 4 del d.lgs. n. 168/2003 e art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), l'incompetenza (per materia) del Tribunale di Velletri a decidere la presente causa di opposizione, promossa dai garanti Ugolini Alessio e Ugolini Vittorio, per essere competente il Tribunale delle Imprese, da individuarsi territorialmente nella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma;

dichiara la nullità, nei confronti di Ugolini Alessio e Ugolini Vittorio, del decreto ingiuntivo opposto n. 62/2024, emesso dal Tribunale di Velletri il 19/1/2024;

fissa il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione del giudizio avanti al giudice indicato come competente;
dichiara integralmente compensate le spese di lite».

In motivazione il Tribunale ha, da un lato, valorizzato la dedotta nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI già oggetto di rilievo in sede antitrust, ritenendo che la relativa domanda di accertamento demandasse la cognizione alla sezione specializzata in materia di impresa ex artt. 3 e 4 d.lgs. n. 168 del 2003; dall'altro, ha reputato sussistente, in relazione ad entrambi i garanti, la qualità di consumatori, desumendola dalla stessa modulistica fideiussoria, e ha fatto applicazione dell'art. 66-bis cod. consumo, individuando in conclusione — come detto — il foro inderogabile competente nel «*Tribunale delle Imprese, da individuarsi territorialmente nella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma*».

3. Avverso tale pronuncia Hipoges S.p.a. (già Axis S.p.a.), quale mandataria con rappresentanza di Brenta Spv S.r.l., ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi.

Alessio e Vittorio Ugolini hanno resistito con unitaria memoria.

Il P.G. ha concluso come in epigrafe.

La società ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno del proposto regolamento Hipoges S.p.a., n.q. predetta, deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante il foro inderogabile del consumatore, individuato nel Tribunale di Roma, anche per Alessio Ugolini (cui la censura è, in modo espresso, «*esclusivamente*» riferita).

La censura è fondata.

1.1. Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, rileva lo scopo concretamente perseguito dal contraente persona fisica al momento della stipula del contratto, dovendosi escludere lo statuto consumeristico ove la prestazione negoziale sia funzionalmente collegata all'attività imprenditoriale o professionale da questi svolta.

Nel caso di specie è pacifico – ed emerge dagli atti di causa, specificamente dalla visura storica della società mutuataria richiamata dalla stessa ricorrente – che Alessio Ugolini, all'epoca della stipulazione dei contratti di mutuo e delle connesse fideiussioni, rivestiva la qualità di socio di maggioranza della S.E.P. s.r.l., detenendone una quota di capitale largamente prevalente, e ricopriva la carica di amministratore unico e legale rappresentante della medesima società.

In tale contesto, la prestazione di garanzia non può ritenersi espressione di un interesse personale distinto e autonomo rispetto a quello dell'impresa, ma si colloca, per contro, nell'alveo delle scelte gestorie e di sostegno finanziario dell'attività sociale, traducendosi in un atto strettamente strumentale alla prosecuzione e al finanziamento dell'impresa da lui direttamente gestita.

1.2. Ne discende che, quanto ad Alessio Ugolini, difetta il presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica e, segnatamente, del foro inderogabile di cui all'art. 66-*bis* cod. consumo, non potendosi valorizzare, in senso contrario, la sola indicazione formale della qualifica di "consumatore" apposta sul modulo fideiussorio predisposto dall'istituto di credito, trattandosi di clausola unilaterale, non idonea come tale a rappresentare una dichiarazione di riconoscimento (da parte della società) della qualità di consumatore.

Dichiarata pertanto la competenza del Tribunale di Velletri in

relazione al giudizio di opposizione in quanto promosso da Alessio Ugolini, della gravata sentenza va conseguentemente disposta la caducazione e la causa rimessa per la prosecuzione del predetto giudizio, salvo quanto appresso si dirà sulla necessaria sua sospensione per pregiudizialità dipendenza rispetto al giudizio da devolvere alla sezione specializzata in materia di impresa sulla domanda di nullità parziale della fideiussione.

Resta invece ferma la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, per le dedotte ragioni di competenza funzionale, in rapporto al litisconsorte (facoltativo, non necessario) Vittorio Ugolini, la cui qualità di consumatore appare fondatamente affermata in relazione alle emergenze processuali e non è, comunque, nemmeno contestata con il proposto regolamento.

2. Con il secondo motivo — rubricato «*violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nonché degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 168/2003 e 34 c.p.c. — erronea attribuzione della competenza alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale ordinario di Roma*» — Hipoges censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la causa devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, assumendo che nella specie non ricorrerebbe la condizione a tal fine richiesta della proposizione di domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale e ciò in quanto tale domanda non era stata avanzata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale gli opposenti si limitavano a invocare la disciplina consumeristica e comunque si erano limitati ad opporre la nullità del contratto solo in via di eccezione.

Il motivo è infondato.

2.1. Secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «*la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della*

legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale» (Cass. n. 3248 del 2023; n. 32993 del 2023).

Nella specie, come è dato univocamente evincere dall'esame degli atti, cui questa Corte ha diretto accesso essendo giudice anche del fatto processuale, detta condizione ricorre, avendo gli opposenti espressamente chiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a d.i., che fosse dichiarata la «*nullità della clausola delle fideiussioni nella parte in cui viene esclusa l'applicazione dell'art. 1957 c.c.*». La richiesta manifestamente sottende la formulazione di una domanda e non di una mera eccezione da giudicare *incidenter tantum* e ciò tanto se la deduzione della nullità e la relativa richiesta si iscrivono nella ragione di connessione ex art. 34 c.p.c., quanto se si iscrivono nella ragione di connessione ex art. 36 c.p.c..

Emerge dunque chiaramente che la declaratoria di nullità delle fideiussioni è stata domandata fin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione e non già meramente evocata quale motivo difensivo per la sola revoca del decreto ingiuntivo, ma specificamente richiesta quale pronuncia preliminare di merito volta alla «*declaratoria*» della nullità, seppure parziale, delle fideiussioni.

È irrilevante, ai fini dell'inquadramento come azione e non come eccezione, che, in tale sede introduttiva, la domanda di nullità non fosse sorretta da un esplicito riferimento alla nullità parziale dello schema ABI riprodotto nelle clausole fideiussorie, venendo tale prospettazione espressamente sviluppata solo a seguito del rilievo officioso della questione da parte del giudice di merito.

L'oggetto sostanziale della domanda resta, infatti, la declaratoria di nullità (parziale) dei contratti di fideiussione "a valle", il cui fondamento (per violazione delle norme sulla concorrenza, per clausole abusive o per contrarietà a norme imperative) può essere precisato o integrato nel corso del giudizio, senza che ciò muti la natura dell'azione, né il titolo di competenza per materia.

2.3. Ne consegue che la domanda di nullità (parziale) dei contratti fideiussori integra, nel caso in esame, una vera e propria azione di accertamento, idonea ad attivare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto involge l'accertamento della nullità di contratti a valle riconducibili, anche in via mediata, ad un'intesa anticoncorrenziale vietata, come tale rientrante nell'ambito delle controversie di cui all'art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990.

3. La competenza così radicata ha, tuttavia, giova precisare, rilievo circoscritto alla decisione sulla domanda di nullità del contratto di fideiussione, la quale, pur essendo pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina, in relazione alla posizione di Alessio Ugolini, uno spostamento del giudizio di opposizione nella sua interezza dinanzi alla competente sezione specializzata in materia d'impresa, ma renderà piuttosto necessaria (solo) la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio di sulla domanda di nullità parziale dei contratti devoluto alla competenza per materia del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa.

Ed infatti, come questa Corte ha già più volte chiarito e va qui ribadito, il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza imm modificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza

che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (Cass., Sez. 3, n. 25146 del 19/09/2024, Rv. 672222; Sez. 6 - 1, n. 35661 del 05/12/2022, Rv. 667160).

Ne consegue, quanto al predetto, l'erroneità anche sotto tale profilo della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Velletri e della conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 62/2024, emesso dal Tribunale di Velletri.

4. Dalla combinazione delle considerazioni che precedono discende che:

a) il regolamento va accolto nella parte in cui censura il riconoscimento del foro inderogabile del consumatore in favore di Alessio Ugolini, con caducazione della sentenza impugnata in tale limitato segmento e affermazione, quanto alla sua posizione, della competenza del Tribunale di Velletri in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

b) va, invece, confermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma sulla domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione, quale azione pregiudiziale ai sensi dell'art. 34 c.p.c., da trattarsi separatamente avanti a detto giudice specializzato.

Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto alla posizione di Alessio Ugolini, dovrà proseguire dinanzi al Tribunale di Velletri, ma dovrà essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (ovvero dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti), in attesa della definizione, da parte della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, della

domanda pregiudicante di nullità della fideiussione a valle, ove ritualmente riassunta.

5. Resta ferma, per Vittorio Ugolini, la competenza del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore, secondo quanto già statuito dal giudice di merito.

Mette conto al riguardo precisare che, nel relativo giudizio, la trattazione della questione preliminare di merito della nullità parziale delle fideiussioni (per derivazione della nullità a monte dello schema ABI cui si assume esse siano conformi) non configura, all'interno del medesimo ufficio, una questione di competenza.

Vale anche in tal caso il principio, costantemente affermato anche con riferimento alle Sezioni specializzate in materia d'impresa, secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e specializzata, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (v., *ex multis*, Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19882; Cass. n. 3380 del 2024; n. 7882 del 2018; n. 7228 del 2018; n. 21668 del 2013; n. 24656 del 2011).

5. Le spese del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al solo parziale accoglimento del regolamento di competenza.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Velletri a conoscere del giudizio di opposizione in quanto proposto da Alessio Ugolini; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, in quanto foro del consumatore, a conoscere del giudizio di cognizione piena introdotto dall'opposizione in quanto proposta da Vittorio Ugolini, ferma la caducazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Fissa per le relative riassunzioni il termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.

Il Presidente
(Raffaele Frasca)